

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2548/98 DEL CONSIGLIO****del 23 novembre 1998****che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(3)</sup>,

considerando che la concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ha avuto luogo nell'ambito di una commissione di concertazione;

considerando che occorre modificare il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, qui di seguito denominato «regolamento finanziario», in particolare per migliorare la gestione finanziaria nell'ambito delle istituzioni;

considerando che la gestione degli impegni è talvolta caratterizzata da notevoli ritardi e che di conseguenza è indispensabile un controllo rafforzato degli impegni in corso; che a tal fine è opportuno completare la disposizione dell'articolo 1, paragrafo 7, introdotta dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 del Consiglio, del 13 marzo 1990, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, prevedendo all'articolo 1, paragrafo 7 e all'articolo 36, paragrafo 2 delle disposizioni generali relative al disimpegno dei crediti; che è tuttavia necessario prevedere che tali disposizioni non si applichino né ai Fondi strutturali, né al Fondo di coesione, per

non pregiudicare l'eventuale evoluzione delle disposizioni particolari che li riguardano e tenuto conto della necessità di garantire la coerenza dell'insieme di tali disposizioni;

considerando che è necessario garantire un controllo rigoroso delle deleghe e sottodeleghe di firma e che, a tale riguardo, occorre prevedere la responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria degli agenti che hanno esercitato poteri di cui non hanno ricevuto delega o sottodelega o che oltrepassavano i limiti dei poteri loro espressamente conferiti;

considerando che il ricorso alla gestione dei programmi comunitari mediante subappalto deve essere inquadrato da disposizioni adeguate, che garantiscano la trasparenza delle operazioni e che definiscano la procedura di imputazione dei fondi generati, utilizzabili per il finanziamento dei programmi in questione;

considerando che il controllore finanziario è incaricato della funzione di verifica interna della sua istituzione e che, a tale titolo, deve essere consultato sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi di inventario nonché sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi di gestione finanziaria utilizzati dagli ordinatori e che deve essergli sottoposta anche l'analisi della gestione finanziaria;

considerando che occorre tenere conto delle possibilità offerte dai sistemi informatici di gestione finanziaria;

considerando che è necessario migliorare il sistema contabile;

considerando che occorre prevedere nel regolamento finanziario disposizioni adeguate per l'imputazione delle risorse proprie tradizionali, che hanno un carattere specifico rispetto alle altre risorse proprie (IVA e PNL);

considerando che è necessario vigilare alla fedele corrispondenza tra gli impegni giuridici assunti dall'istituzione e gli impegni contabili sottoposti al controllo finanziario e registrati nella contabilità generale, lasciando comunque un termine ragionevole per la conclusione degli impegni

<sup>(1)</sup> GU C 296 dell'8. 10. 1996, pag. 13 e GU C 359 del 25. 11. 1997, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 330.

<sup>(3)</sup> Parere reso il 9 e 10 luglio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/97 (GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1.

giuridici qualora le decisioni di principio della Commissione valgano impegno globale di spese;

considerando che il livello e la natura del rischio derivante dagli impegni e dai pagamenti variano a seconda del settore di cui trattasi; che, di conseguenza, è necessario che il controllore finanziario, pur mantenendo un controllo minimo preventivo sull'insieme degli impegni e dei pagamenti per tutti i beneficiari nonché un controllo sistematico nei settori a rischio, possa differenziare le modalità del controllo in modo da consentire l'assegnazione dei mezzi tenendo conto del rischio; che il controllo sistematico deve essere mantenuto o reintrodotta nei settori a rischio;

considerando che è utile prevedere termini per il buon svolgimento della procedura di non tener conto del rifiuto di visto del controllore finanziario;

considerando che la messa in atto della dichiarazione d'affidabilità impone la necessità di rafforzare la disciplina nel settore degli inventari, procedendo ad una definizione dei compiti rispettivi dell'ordinatore e del contabile;

considerando che è opportuno adeguare la procedura di autorizzazione degli storni da capitolo a capitolo nel quadro del FEAOG «Garanzia», assegnando alla Commissione un termine supplementare per la presentazione delle sue proposte di storno;

considerando che occorre modificare il titolo IX del regolamento finanziario per armonizzare le sue disposizioni con i criteri di trasparenza, di pubblicità e di rispetto della concorrenza, indicati nelle direttive del Consiglio sull'aggiudicazione degli appalti nonché negli accordi internazionali sottoscritti dalla Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento finanziario è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 7,

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si articola su più di un esercizio, e le corrispondenti proposte d'impegno, comportano una data limite di esecuzione. Questa data deve essere notificata al beneficiario secondo la forma giuridica adeguata. La parte di questi impegni che non fosse eseguita entro sei mesi da tale data è oggetto di disimpegno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 6. Tuttavia la terza frase del presente comma non si applica né ai Fondi strutturali né al Fondo di coesione.»

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può, in taluni casi particolari, adattare la data limite di esecuzione degli obblighi

summenzionati, sulla base di giustificazioni adeguate fornite dai beneficiari.»

c) è aggiunto il comma seguente:

«In questo caso, la data deve essere adeguata seguendo la stessa procedura prevista agli articoli 36 a 39 per la proposta di impegno ed essere notificata al beneficiario secondo la forma giuridica adeguata.»

2) All'articolo 7:

a) paragrafo 2, lettera a), primo trattino, i termini «che corrispondono» sono sostituiti dal termine «corrispondenti» [la seconda parte della frase non riguarda il testo italiano]

b) paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I disimpegni — in seguito alla non esecuzione totale o parziale dei progetti ai quali gli stanziamenti sono stati destinati — sulle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, che intervengono nel corso di esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo, in linea generale, all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti. Inoltre, gli eventuali importi indebitamente pagati devono essere oggetto di ricupero.»

3) All'articolo 22:

a) paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La Commissione e le altre istituzioni non possono, in nessuna forma e a nessun titolo, delegare a soggetti o organismi esterni poteri di esecuzione del bilancio che implicino mansioni di servizio pubblico europeo, segnatamente per quanto riguarda la loro competenza a stipulare contratti di appalti pubblici.»

b) paragrafo 4, è inserito il testo seguente, come terzo comma:

«Ogni atto di esecuzione del bilancio suscettibile di provocare una confusione di interessi tra il delegante, il delegato ed il terzo destinatario della spesa è vietato.»

Le modalità di esecuzione di cui all'articolo 139 determinano le condizioni di esecuzione del presente articolo, in particolare gli aspetti seguenti:

- cause della confusione di interessi;
- persone tra le quali può instaurarsi la confusione di interessi;
- conseguenze della confusione di interessi.»

c) paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Qualsiasi agente che proceda ad atti di ordinazione degli impegni o dei pagamenti senza averne ricevuto delega o sottodelega o che supera i limiti dei poteri espressamente conferitigli, impegna la

propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria, conformemente al titolo V. Ogni istituzione stabilisce norme interne che fissano la procedura di adozione degli atti di sotto-delega. Questi atti devono imperativamente menzionare, in modo dettagliato, i poteri in tal modo conferiti.»

d) è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis. Quando le istituzioni affidano ad una persona, un organismo o una ditta esterna l'esecuzione di un'attività comunitaria, i contratti di subappalto stipulati a tale fine devono contenere tutte le disposizioni adeguate a garantire la trasparenza delle operazioni effettuate nel quadro del subappalto, conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.

Qualora i versamenti a favore dei subappaltatori producano interessi utilizzabili per il finanziamento dei programmi in questione, si procede come segue:

- gli interessi prodotti da questi fondi sono periodicamente oggetto, a scadenze al massimo semestrali, di ordini di riscossione che danno luogo ad imputazione nello stato delle entrate;
- parallelamente, si procede all'iscrizione di stanziamenti pari all'importo corrispondente, sia in impegni che in pagamenti, sulla linea dello stato delle spese che ha sostenuto la spesa iniziale.»

4) All'articolo 24, il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il controllore finanziario è obbligatoriamente consultato sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi contabili e dei sistemi di inventario dell'istituzione cui è assegnato nonché sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi di gestione finanziaria utilizzati dagli ordinatori. Egli ha accesso ai dati di tali sistemi.

Il controllore finanziario effettua i controlli sui fascicoli relativi alle spese ed alle entrate e, qualora necessario, sul posto. Il controllore finanziario è incaricato della verifica ispettiva interna dell'istituzione, conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139. Questa verifica ispettiva comporta, tra l'altro, la valutazione dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo e la verifica della regolarità delle operazioni.»

5) All'articolo 25, dopo il quarto comma, è inserito il comma seguente:

«Il contabile è consultato sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi contabili di gestione finanziaria utilizzati dagli ordinatori, i cui dati siano destinati alla contabilità centrale. Egli ha accesso, su sua richiesta,

ai dati di tali sistemi. Il contabile è consultato anche sulla messa in atto e la modifica dei sistemi di inventari.»

6) All'articolo 27:

a) paragrafo 2, la lettera f) è soppressa;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. In deroga all'articolo 4, i prezzi dei prodotti o prestazioni forniti alle Comunità, che incorporano oneri fiscali oggetto di un rimborso da parte degli Stati membri ai sensi del protocollo sui privilegi e le immunità, sono imputati in bilancio al netto.

I rimborsi degli oneri fiscali di cui sopra sono oggetto di un seguito distinto in contabilità. Il regolamento di questi rimborsi avviene con l'iscrizione dell'importo definitivo nei conti dell'istituzione, al più tardi l'anno che segue l'esercizio finanziario durante il quale l'importo è stato riscosso.»

7) All'articolo 28, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie definite all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della decisione 94/728/CE, Euratom, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito, preliminare alla messa a disposizione diretta della Commissione degli importi da parte degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.

Per le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della suddetta decisione, gli ordini di riscossione sono stabiliti sulla base degli estratti mensili dei diritti accertati dagli Stati membri e da questi trasmessi alla Commissione.

Gli ordini di riscossione sono sottoposti per visto al controllore finanziario. Dopo il visto, sono registrati dal contabile conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

8) All'articolo 36:

a) [non riguarda il testo italiano]

b) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Valgono come impegni di spesa le decisioni prese dalla Commissione conformemente alle disposizioni che l'autorizzano ad accordare un sostegno finanziario a titolo dei diversi fondi o azioni, fatto salvo l'articolo 99. Eccettuato il caso in cui, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, tali decisioni prevedono un termine di esecuzione diverso, i suddetti impegni coprono fino al 31 dicembre dell'anno  $n + 1$  il costo totale dei singoli impegni giuridici ai quali si riferiscono.

Durante il periodo di esecuzione di cui al primo comma, la conclusione di ogni singolo impegno giuridico è oggetto di registrazione, da parte dell'ordinatore, nella contabilità centrale, in imputazione dell'impegno di cui al primo comma.

Dopo il termine di esecuzione fissato, il saldo non utilizzato è disimpegnato. Tuttavia il presente comma non si applica né ai Fondi strutturali, né al Fondo di coesione.

3. Le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1 e 2 devono permettere di assicurare, sulla base dei bisogni reali, l'esatta contabilizzazione degli impegni e degli ordini di pagamento e, per quanto riguarda il paragrafo 2, la verifica della corrispondenza tra gli impegni giuridici specifici e l'impegno globale di bilancio previsto dalla decisione della Commissione. Esse sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

9) All'articolo 37 è aggiunto il comma seguente:

«Le proposte d'impegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e gli impegni giuridici individuali di cui all'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, possono essere oggetto di un controllo per sondaggio. Questo controllo è realizzato secondo un sistema che permetta di identificare i settori a rischio, nei quali esiste un'alta probabilità che le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, non siano soddisfatte. Nei settori a rischio, il controllo dei singoli impegni è sistematico.»

10) All'articolo 39, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai commi seguenti:

«In caso di rifiuto del visto, se l'ordinatore insiste nella sua proposta, l'autorità superiore di quella tra le istituzioni interessate di cui al primo e al secondo paragrafo dell'articolo 22 è chiamata a decidere, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data del rifiuto di visto a partire dalla data del suddetto rifiuto.

Salvo i casi in cui sia messa in discussione la disponibilità degli stanziamenti, detta autorità superiore, con una decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tenere conto del rifiuto di visto. Tale decisione ha effetto esecutivo a decorrere dalla data del rifiuto di visto. Deve essere presa entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno  $n + 1$ . Essa è comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ogni istituzione informa entro un mese la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito della procedura di scarico, sulle conseguenze della decisione di non tener conto dal punto di vista della legittimità o dell'inosservanza di una direttiva in materia di lavori pubblici o di servizi.»

11) All'articolo 44, terzo trattino, dopo i termini «moneta nazionale», è inserito il testo seguente:

«Tuttavia, quando gli ordini di pagamento sono trasmessi alle banche mediante procedure automatizzate, non è necessaria l'espressione dell'importo in lettere.»

12) All'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La decisione di emissione dell'ordine di pagamento del saldo è adottata entro il termine di cui all'articolo 1, paragrafo 7.»

13) All'articolo 47 è aggiunto il seguente comma:

«Il visto preliminare può essere accordato sulla base di un controllo per sondaggio; questo controllo è realizzato secondo un sistema che permetta di identificare i settori a rischio, nei quali esiste un'alta probabilità che le condizioni di cui al secondo comma, non siano soddisfatte. Nei settori a rischio, il controllo degli ordini di pagamento è sistematico.»

14) All'articolo 58, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«L'offerta presentata dall'offerente deve fin dall'inizio contenere tutti gli elementi essenziali richiesti nel bando di gara, sotto pena di essere considerata irricevibile. Le modalità di esecuzione di cui all'articolo 139 definiscono i criteri di identificazione degli elementi essenziali dell'offerta.»

15) All'articolo 65, sono aggiunti i due commi seguenti:

«Il sistema di inventario è stabilito dall'ordinatore con l'assistenza tecnica del contabile. Questo sistema di inventario, che è gestito dall'ordinatore, deve fornire al sistema centrale di contabilità le informazioni pertinenti, necessarie allo stabilimento del bilancio finanziario dell'istituzione.

Le istituzioni stabiliscono, ciascuna per quanto la riguarda, le disposizioni relative alla conservazione dei beni ripresi nei rispettivi bilanci e designano i servizi amministrativi responsabili del sistema d'inventario.»

16) L'articolo 70 è modificato come segue:

a) al primo comma, i termini «degli oneri e proventi di bilancio,» sono sostituiti dai termini «degli oneri e proventi,»;

b) Al secondo comma, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) i conti degli oneri e proventi, che si suddividono in due categorie distinte:

— i conti degli oneri e proventi di bilancio, che permettono di seguire l'esecuzione di bilancio e stabilire il saldo dell'esercizio,

— i conti degli oneri e proventi non di bilancio, che si aggiungono alla categoria precedente per stabilire un risultato contabile più ampio;».

17) È inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 70 bis*

Per quanto riguarda l'imputazione del deprezzamento degli elementi di attivo, le norme di ammortamento e di costituzione degli accantonamenti sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

18) L'articolo 76 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 76*

La responsabilità disciplinare e, se del caso, pecuniaria degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili, dei contabili subalterni e degli amministratori di anticipi può essere impegnata alle condizioni previste dagli articoli 22 e da 86 a 89 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

All'autorità competente ad avviare la procedura relativa alla responsabilità disciplinare e pecuniaria sono comunicati tutti gli elementi o informazioni utili, comprese le eventuali relazioni e rifiuti di visto del controllore finanziario».

19) L'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 79*

Ogni istituzione comunica alla Commissione, al più tardi per il 1° marzo, dopo averli presentati al suo controllore finanziario, i dati che le sono necessari per stabilire il conto di gestione e il bilancio finanziario, nonché un contributo all'analisi della gestione finanziaria di cui all'articolo 80.»

20) All'articolo 104, al paragrafo 2, i termini «un mese prima del 31 gennaio» sono sostituiti dai termini «il 10 gennaio».

21) All'articolo 109, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Egli trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di attribuzione del contratto, firma gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi

e li notifica alla Commissione. Per i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi, la Commissione procede, se del caso, ad impegni individuali, secondo le procedure previste agli articoli da 36 a 39. Gli impegni individuali sono imputabili agli impegni a titolo delle convenzioni di finanziamento previste all'articolo 106, paragrafo 2, secondo il disposto dell'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma.»

22) L'articolo 112 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 112*

Le disposizioni della presente sezione sostituiscono quelle del titolo IV. Si applicano ai casi in cui, nel quadro degli aiuti esterni finanziati sul bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione interviene in qualità di amministrazione aggiudicatrice nella stipulazione di contratti d'appalto di lavori, forniture o servizi non coperti:

- dalle disposizioni delle direttive del Consiglio che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi o
- dall'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici, concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.»

23) L'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 113*

La procedura da applicare per la stipulazione dei contratti di lavori, di forniture o di servizi, finanziati sul bilancio generale delle Comunità europee a favore dei destinatari degli aiuti esterni, è stabilita dalla convenzione di finanziamento o di contratto, rispettando i principi qui di seguito enunciati.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. EDLINGER